REPUBBLICA ITALIANA **14/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Aurelio Laino	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia di responsabilità, iscritti al **n. 60610** del registro di segreteria, promossi da

DAMIANI Michele (c.f. DMNMHL52S07G487H), nato a Peschici il 7 novembre 1952 e residente in Paullo (MI), alla via Carmine Marino n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Simoni (c.f. SMNBBR74P53A944C, pec: bsimoni@pec.studiolegalermp.com) e dall'avv. Riccardo Arbib (c.f. RBBRCR60D13H501U, pec: riccardoarbib@ordineavvocatiroma.orged) ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio Grez e Associati, al Corso Vittorio Emanuele II n. 18 (pec: st.grez@pec.it), in virtù di mandato in calce all'atto di appello;

appellante principale

e

da **Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia**

appellato ed appellante incidentale

contro

Procura generale della Corte dei conti

e

BARATONO Pietro (c.f. BRTPTR57P08H501J), nato a Roma l'8 settembre 1957 ed ivi residente alla via Adige n. 30, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Manservisi (c.f. MNSRRT63E08A944L, posta elettronica certificata: roberto.manservisi@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dello stesso in Roma, alla via Antonio Bertoloni, 44, come da mandato in calce all'atto di costituzione

appellato

e nei confronti di

GRECO Antonella (c.f. GRCNNL65A62A662J) nata a Bari il 22 gennaio 1965 e residente in Peschiera Borromeo (MI), alla via della Liberazione n. 53

avverso

la sentenza n. 283/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, depositata in data 27 dicembre 2022;

Esaminati gli atti e documenti del giudizio;

Uditi, alla pubblica udienza del 12 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Serena Scippa, il relatore consigliere Stefania Petrucci, l'avv. Barbara Simoni per l'appellante Damiani Michele, l'avv.

Roberto Manservisi per la parte appellata Baratono Pietro ed il V.P.G. Sabrina D'Alesio per la Procura generale.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, depositato in data 13 dicembre 2021, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia conveniva in giudizio Baratono Pietro, Provveditore alle Opere Pubbliche per la Regione Lombardia dall'aprile 2012 al settembre 2017, l'avvocato dello Stato Damiani Michele in servizio presso l'Avvocatura Distrettuale di Milano nel periodo 2010–2017 e Greco Antonella, dirigente dell'Ufficio Risorse Umane, Affari Generali, Programmazione, Bilanci e Contabilità del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia dal gennaio 2010 al gennaio 2015, per sentirli tutti condannare, a titolo di colpa grave e *pro quota*, al risarcimento del danno, quantificato in euro 259.962,98 e cagionato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'asserita incauta gestione di un contenzioso insorto tra il Provveditorato e la società Donati S.p.a., impresa aggiudicataria dell'appalto per la costruzione della nuova stazione dell'Arma dei Carabinieri di Oggiono (LC) per un importo complessivo netto di euro 1.850.959,24.

L'azione del Requirente contabile prendeva avvio in seguito a specifica denuncia trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ipotizzava due distinte fattispecie di danno: il primo, pari a euro 245.302,00, connesso alla gestione processuale del contenzioso per la mancata formazione di un titolo esecutivo idoneo ad essere opposto in compensazione alle pretese della società appaltatrice; il secondo da ritardato pagamento della somma determinata dalla pronuncia di condanna esecutiva *ex lege* e consistente nella

corresponsione di interessi moratori per euro 14.660,98, risultanti dalla differenza tra l'importo di euro 473.756,47, corrisposto dal Provveditorato all'impresa in data 8.4.2016 e l'intimazione di pagamento di euro 459.095,49 effettuata dalla predetta società Donati S.p.a. mediante notifica dell'atto di precetto in data 17.12.2015.

Con sentenza n. 283/2022, depositata in data 27 dicembre 2022, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Lombardia, rigettava la domanda avanzata nei confronti di Baratono Pietro e Greco Antonella, mentre condannava l'avvocato dello Stato Damiani Michele, per entrambe le fattispecie di danno, al pagamento della somma complessiva di euro 70.000,00, comprensiva di rivalutazione ed oltre interessi legali e spese di giudizio.

Avverso la su richiamata sentenza n. 283/2022, con ricorso ritualmente notificato, ha proposto appello l'avvocato dello Stato Damiani, dolendosi, con il primo motivo di gravame, per erronea applicazione degli articoli 2909 c.c. e 278 c.p.c. Deduce, al riguardo, l'appellante, relativamente al complesso contenzioso instaurato dalla società aggiudicataria contro l'amministrazione, che il rigetto della domanda finalizzata al risarcimento di tutti i danni subiti dal Provveditorato, proposta in via riconvenzionale dall'amministrazione, risultava motivato dal Giudice civile in primo grado per carenza di prova. Tale domanda era stata, poi, riproposta innanzi al Giudice di secondo grado, mediante appello incidentale, respinto, con sentenza n. 2763/2016, della Corte di Appello di Milano che rilevava, in via preliminare, la tardività dell'*emendatio libelli* della domanda di richiesta di condanna in forma generica *ex* art. 278 c.p.c. e l'assenza di adeguato supporto probatorio.

Secondo l'appellante, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza gravata che ha ravvisato, nella vicenda in esame, un giudicato negativo per i presunti crediti vantati dal Provveditorato e che avrebbe impedito anche l'escussione della polizza fideiussoria, non si sarebbe formato alcun giudicato sulla domanda risarcitoria specifica che potrebbe, quindi, essere ancora utilmente coltivata in altro giudizio nel termine prescrizionale. A fondamento di tale affermazione ha evidenziato che il rigetto, per mancanza di prova, avrebbe riguardato solo la domanda generica, mentre l'intervenuto giudicato formale sulla questione processuale di inammissibilità per tardività della riduzione della domanda, non avrebbe impedito di azionare la domanda specifica, con la conseguenza che non sussisterebbe l'attualità del danno.

Quanto alla possibilità di procedere all'escussione della polizza fideiussoria, l'appellante ha eccepito che entrambe le pronunce del Giudice civile avevano accertato l'inadempimento dell'impresa e la conseguente legittimità del decreto di risoluzione per fatto e colpa di quest'ultima e che tale polizza, appositamente prestata a garanzia dell'adempimento, risultava strutturata in modo tale che la stazione appaltante potesse esigere dal garante il pagamento immediato della somma, anche a prescindere dall'accertamento in giudizio di un inadempimento da parte del debitore principale.

Inoltre, a riprova della circostanza che la statuizione civile non precludeva la possibilità di proporre in altro giudizio la domanda risarcitoria piena, l'appellante ha eccepito che l'avvocato dello Stato subentrato al Damiani nella gestione della pratica, con nota del 22.1.2021, aveva invitato il Provveditorato a diffidare, ai fini interruttivi della prescrizione, sia l'impresa Donati, sia la

compagnia di assicurazioni a provvedere al risarcimento del danno, come "*finalmente*" quantificato dal responsabile unico del procedimento (Rup), con relazione del 3 aprile 2016.

Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante ha lamentato che la sentenza gravata individua il nesso di causalità nella decisione, assunta autonomamente dall'avvocato dello Stato, di promuovere la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, nonché nella mancata allegazione probatoria.

Tuttavia, secondo la prospettazione dell'appellante, non sarebbe stata la gestione processuale e la proposizione della domanda riconvenzionale "*ad aver causato il preteso danno, ma la sua mancata quantificazione, che si è tradotta nel difetto di prova*" e, pur avendo l'appellante, più volte, richiesto al Provveditorato tale quantificazione.

Con il terzo motivo di impugnazione, l'avv. Damiani ha insistito per l'assenza dell'elemento della colpa grave che il Giudice di *prime cure* ravviserebbe nella scelta di vincolare l'amministrazione con una domanda riconvenzionale e non con un autonomo giudizio, così incontrando i limiti previsti dall'ordinamento processuale civile per l'indicazione dei mezzi istruttori.

Ha dedotto, al riguardo, l'appellante che, sia in fase di costituzione in giudizio sia in corso di causa, veniva effettuata la scelta che, all'epoca, appariva migliore, in conformità al principio di concentrazione delle domande in un unico processo e tenendo conto che la ditta appaltatrice agiva per ottenere l'esorbitante somma di euro 2.028.043,97 ridottasi, per effetto delle difese

svolte, all'importo di euro 368.558,12, effettivamente dovuto in quanto corrispondente al primo stato di avanzamento lavori (SAL).

Ha eccepito, inoltre, l'appellante di aver sollecitato, in più occasioni sia formalmente che informalmente ed in modo tempestivo rispetto alla scadenza del termine per la seconda memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., la quantificazione del danno, ritenendo che sarebbe avvenuta alquanto prontamente stante l'esperienza e la competenza nella gestione degli appalti da parte dei dipendenti del Provveditorato.

Ha lamentato, quindi, l'avv. Damiani che il Rup, pur avendo a disposizione cinque mesi dal 21.4.2011 al 22.9.2011, prima dello scadere del termine per la predetta memoria, non sarebbe giunto a determinare neppure lo stato di consistenza e la liquidazione finale dei lavori, attività per le quali non si rendevano necessari appositi sopralluoghi ed, in ogni caso, qualora necessari, non avrebbe potuto assumere rilevanza la condotta della ditta che si rifiutava di riconsegnare il cantiere potendo la stazione appaltante, secondo la procedura prevista dall'art. 139 del d. lgs. n. 163/2006, provvedere d'ufficio addebitando all'impresa i relativi oneri.

Quanto alla seconda voce di danno per ritardato pagamento della pronuncia di condanna esecutiva e consistente nella corresponsione degli interessi moratori per euro 14.660,98, l'appellante Damiani ha contestato le affermazioni della sentenza impugnata ritenendo che: "*attendere l'inizio dell'esecuzione forzata al fine di opporre in compensazione il credito del Provveditorato (i danni discendenti dal decreto di risoluzione) al debito (la somma liquidata in*

sentenza) era esattamente la condotta da tenersi per limitare al massimo l'esposizione del Provveditorato".

In conclusione, la parte appellante ha chiesto di essere prosciolta da ogni addebito e, in via subordinata, l'applicazione del potere riduttivo stante la problematicità complessiva della vicenda di cui, comunque, anche la sentenza di primo grado ha tenuto conto riducendo la richiesta attorea all'importo di euro 70.000,00.

Avverso la medesima sentenza della Sezione Giurisdizionale Lombardia n. 283/2022, con ricorso depositato in data 14 marzo 2023, ha interposto appello anche il Procuratore regionale lamentando, con il primo motivo di doglianza e limitatamente alla seconda posta di danno, il mancato riconoscimento della sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave a carico del Provveditore alle OO.PP. della Lombardia, ing. Baratono, che *"avrebbe dovuto agevolmente prevedere che il ritardo nel pagamento di una sentenza esecutiva in assenza di un valido titolo da opporre in compensazione avrebbe condotto all'esborso ulteriore degli interessi di mora".*

Il Giudice di primo grado avrebbe, poi, disatteso l'esame della citazione nella parte in cui si contestava al Provveditore una *"scoordinata gestione del contenzioso"* e la circostanza che avrebbe solo parzialmente seguito il consiglio informale ricevuto dall'avvocato dello Stato disponendo il pagamento del precetto, *"sì con ritardo, ma prima della pubblicazione della pronuncia della Corte di Appello".*

Con il secondo motivo di impugnazione, il Procuratore regionale ha lamentato la mancata compensazione delle spese di lite in presenza di soccombenza

parziale (per la seconda voce di danno) e, comunque, di accertamento di atteggiamento colposo.

In conclusione, il Procuratore regionale, appellante in via incidentale, ha chiesto l'affermazione della responsabilità gravemente colposa, insita nella condotta tenuta dal Baratono per il danno da ritardato pagamento della pronuncia di condanna di primo grado *ex lege* esecutiva, consistente nella corresponsione degli interessi moratori nell'importo complessivo di euro 14.660,98 e, per l'effetto, di condannare l'appellato al pagamento del 50% di tale importo, ovvero a euro 7.330,49, oltre interessi e rivalutazione e, salva diversa ripartizione interna con il già condannato avvocato Damiani, con integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado e condanna al pagamento delle spese del giudizio d'appello.

Con memoria depositata in data 20 novembre 2024, si è costituito l'ing. Baratono, Provveditore alle opere pubbliche per la Lombardia all'epoca dei fatti. Questi, rilevata in via preliminare l'acquiescenza della Procura regionale limitatamente al proscioglimento statuito dalla Sezione di primo grado per la prima voce di danno, ha, in ogni caso, eccepito che, all'atto dell'assunzione delle funzioni presso il Provveditorato alle opere pubbliche, risultava già conclusa l'istruttoria del giudizio civile instaurato dall'impresa e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente avvenuto svolgimento delle strategie processuali rimesse all'Avvocatura dello Stato.

L'appellato Baratono ha aggiunto che il ritardo nel pagamento in esecuzione della sentenza non sarebbe dipeso da una sua autonoma iniziativa, ma dall'aver seguito l'indicazione ricevuta dall'avvocato dello Stato che curava la

posizione giuridica e processuale del Provveditorato e che istituzionalmente assicura la consulenza giuridica.

Al riguardo l'appellato ha richiamato la pronuncia n. 733/2019, resa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e che, nel dichiarare illegittimo il provvedimento disciplinare assunto nei suoi confronti dal Ministero, si sofferma sulla strategia attendista, suggerita dall'avvocato dello Stato per la ravvisata possibilità di proporre appello incidentale anche in relazione al rigetto della domanda di condanna generica formulata dall'amministrazione, nell'ottica di riproporre poi un separato giudizio per eventualmente compensare le somme oggetto di condanna con quelle relative al credito dell'amministrazione stessa.

Quanto alla tardiva protocollazione dell'atto di precetto, notificato dall'impresa Donati il 17 dicembre 2015, ma assunto al protocollo del Provveditorato il successivo il 4 gennaio 2016, l'ing. Baratono ha eccepito che risultavano in servizio presso l'ufficio interessato, anche in quel periodo coincidente con le festività natalizie, due unità di personale.

Parimenti corretta risulterebbe, secondo l'appellato, la mancata compensazione delle spese di lite posto che l'art. 31, comma 2, c.g.c. inibisce, in caso di assoluzione, la compensazione delle spese e prescrive di liquidare, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

Con memoria depositata in data 20 novembre 2024, ha rassegnato le proprie conclusioni la Procura generale che ha ritenuto condivisibili le ragioni dedotte a sostegno del primo motivo d'appello dall'avvocato dello Stato, Damiani,

evidenziando che la Corte d'Appello di Milano ha rigettato la domanda risarcitoria, motivando sulla sua inammissibilità con giudicato in rito che fa stato solo nel relativo giudizio, mentre l'azione risarcitoria specifica potrà ancora essere validamente esperita dal Provveditorato negli ordinari termini di prescrizione, tant'è che l'avvocato dello Stato subentrato al Damiani, con nota del 22.1.2021 al fine di interrompere il decorso della prescrizione, ha invitato il Provveditorato a diffidare sia l'impresa Donati sia la compagnia assicurativa a risarcire i danni per come quantificati dal Rup nella citata relazione del 3.4.2016.

Ha dedotto, inoltre, il Procuratore generale che la richiesta di quantificazione del danno all'Amministrazione era stata più volte reiterata dal Damiani, ma senza esito alcuno, con conseguente decisione di riformulare la domanda riconvenzionale in forma generica nell'ultima memoria utile concessa dal Giudice civile.

Secondo il Procuratore generale, la polizza fideiussoria avrebbe potuto essere escussa poiché le sentenze del Giudice ordinario hanno accertato l'inadempimento dell'appaltatore e la conseguente legittimità del decreto di risoluzione per fatto e colpa di quest'ultimo.

Con riferimento alla seconda voce di danno afferente alla corresponsione degli interessi moratori, la Procura generale ha ritenuto, invece, che l'atto di gravame dell'avvocato Damiani sia infondato per non aver richiesto al Provveditorato delle opere pubbliche l'esatta quantificazione del danno da opporre in compensazione nella fase esecutiva e, comunque, per non aver reso,

senza ulteriore indugio, parere positivo in ordine alla pronta esecuzione della decisione.

Il Procuratore generale ha chiesto, inoltre, la riforma della sentenza nella parte in cui ha assolto per assenza di colpa grave l'ing. Baratono e, per l'effetto, ha disposto in suo favore la liquidazione delle spese giudiziali.

Ad avviso del Procuratore generale, il Collegio di *prime cure,* dopo aver riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'ingegnere e il danno, avrebbe errato nel non ritenere esigibile che il Provveditore alle OO.PP. della Lombardia potesse (e dovesse) agevolmente prevedere che dal ritardo nel pagamento di una sentenza esecutiva, in assenza di un valido titolo da opporre in compensazione, sarebbe ragionevolmente derivato un ulteriore esborso relativo agli interessi di mora. A nulla rilevando in tal senso l'acritico recepimento di un parere reso per le vie brevi dall'avvocato dello Stato.

In conclusione, il Procuratore generale chiede il parziale accoglimento dell'appello dell'avvocato dello Stato Damiani con riferimento alla prima voce di danno; l'integrale accoglimento dell'appello della Procura regionale e, per l'effetto, la condanna, limitatamente alla seconda posta di danno del Provveditore Baratono e dell'avvocato dello Stato Damiani, a titolo di colpa grave, per l'importo complessivo di euro 14.660,98, da ripartirsi in parti uguali.

In data 21 novembre 2024, l'avvocato dello Stato Damiani ha depositato memoria difensiva ribadendo che la vicenda processuale civile da cui scaturiva l'azione di responsabilità erariale non poteva dirsi conclusa con la sentenza della Corte di Appello di Milano dal momento che, a seguito del

ricorso per Cassazione proposto dall'impresa Donati, era pendente la questione pregiudiziale della risoluzione del contratto d'appalto per fatto e colpa dell'Amministrazione.

Al riguardo, la parte appellante ha eccepito che, con ordinanza n. 10968/2023, la Corte di cassazione ha ritenuto erronea la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto d'appalto fondata sulla diffida ad adempiere *ex* art. 1454 c.c., proposta in via principale dall'impresa ed ha annullato la sentenza impugnata, rinviando la causa ad altra Sezione della medesima Corte d'Appello che, con sentenza n. 1299/2024, ha accertato e dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto per effetto della predetta diffida ad adempiere dell'impresa del 12.10.2010, con conseguente impossibilità di azionare in via riconvenzionale un'eventuale domanda tesa ad ottenere i danni conseguenti alla risoluzione del contratto disposta dall'amministrazione.

Secondo l'appellante, difetterebbe, quindi, l'elemento del danno, che, comunque, all'epoca dell'invito a dedurre non era attuale, né quantificabile.

Tali argomentazioni varrebbero anche per la seconda voce di danno poiché l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2763/2016, che confermava quella del Tribunale di Milano n. 9553/2014, posta a fondamento della procedura esecutiva presso terzi, comporterebbe che alcuna azione esecutiva avrebbe potuto essere intrapresa sulla base della citata sentenza, stante la sua eliminazione dall'ordinamento giuridico.

L'avvocato dello Stato ha, quindi, ribadito le conclusioni formulate in sede di gravame.

All'udienza di discussione della causa del 12 dicembre 2024, le parti presenti hanno illustrato le proprie argomentazioni, ribadendo le richieste in atti.

Il giudizio è stato, infine, trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., dispone la riunione dei giudizi conseguenti all'appello principale ed all'appello incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Sempre in via preliminare, il Collegio rileva che ha acquisito efficacia di giudicato la statuizione di primo grado recante il rigetto della domanda relativa alla prima posta di danno afferente all'incauta gestione del contenzioso, formulata dalla Procura territoriale nei confronti dell'ing. Baratono, Provveditore alle opere pubbliche, all'epoca dei fatti.

Passando all'esame dell'atto di appello principale proposto dall'avvocato Damiani, il Collegio è chiamato ad esaminare la prima posta di danno afferente all'asserita incauta gestione del contenzioso insorto tra il Provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia e l'impresa Donati Spa aggiudicataria del contratto di appalto finalizzato alla costruzione della nuova stazione dell'Arma dei Carabinieri di Oggiono (LC).

Ad avviso del Collegio, i motivi di censura sollevati, con riferimento alla predetta prima voce di danno, dall'appellante principale, sono fondati e meritano accoglimento. Al riguardo, va rilevato che anche il Procuratore generale, con la su richiamata memoria, depositata in data 20 novembre 2024, ha ritenuto condivisibili le doglianze proposte dal Damiani.

Deve, infatti, evidenziarsi che l'articolata vicenda processuale civile, nello stato in cui veniva esaminata dalla Sezione di *prime cure,* ovvero alla luce delle sentenze del Giudice civile di primo e secondo grado, come eccepito con il primo motivo di impugnazione, non contemplava alcun giudicato negativo e di natura sostanziale sfavorevole all'amministrazione conseguente alla declaratoria della Corte di Appello di Milano di inammissibilità per tardività dell'*emendatio libelli* della domanda di condanna in forma generica formulata dal Damiani ai sensi dell'art. 278 c.p.c.

Si rammenta, infatti, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione, *"la pronuncia di inammissibilità, quale decisione di mero rito, dà luogo a un giudicato meramente formale con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata. Essa non è idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio"* (Corte Cass., ord. n. 20636/2024, n. 23130/2020).

Ne consegue, come rilevato anche dal Procuratore Generale, che l'azione risarcitoria specifica avrebbe potuto ancora essere esperita dall'amministrazione negli ordinari termini di prescrizione.

Quanto alla preclusione dell'escussione della polizza fideiussoria, pure affermata dal Giudice territoriale, per la sussistenza di *"un giudicato"* che avrebbe *"escluso irreversibilmente le conseguenze risarcitorie"* e la prestazione a garanzia, il Collegio rileva che le sentenze di merito del giudizio civile avevano accertato l'inadempimento dell'impresa e la conseguente legittimità del decreto di risoluzione per fatto e colpa dell'appaltatore assunto dal

Provveditorato, non ravvisandosi, quindi, alcun ostacolo all'escussione della garanzia.

A tanto deve aggiungersi la peculiare natura della polizza in questione che era ascrivibile alla categoria dei contratti autonomi di garanzia ai quali non è applicabile il principio di accessorietà di cui al contratto di fideiussione (Corte Cass., ord n. 7420/2024) ed ove la funzione di garanzia si atteggia in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, onde garantire il risarcimento del danno dovuto al creditore per l'inadempimento dell'obbligato principale (Corte Cass., ord. n. 8358/2020), così trasferendosi da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole o meno (Corte Cass., sent. n. 1186/2020).

Parimenti degni di accoglimento appaiono al Collegio i motivi di censura sollevati dall'appellante per difetto di nesso causale tra la condotta tenuta ed il danno e per assenza di colpa grave.

Reputa, al riguardo, il Collegio che la mancata tempestiva e corretta quantificazione del danno asseritamente patito dal Provveditorato e la conseguente assenza di adeguato supporto probatorio appare pienamente riconducibile all'amministrazione, intervenendo tale quantificazione ad opera del Rup soltanto in data 3 aprile 2016.

Inoltre, ad avviso del Collegio, alla luce della strategia processuale tenuta dall'avvocato Damiani, non pare ravvisabile l'elemento psicologico della colpa grave da intendersi quale grave negligenza ed imprudenza nella gestione del su richiamato contenzioso civile che, oltre, che risultare particolarmente

complesso, dipendeva anche dalla appena richiamata necessaria attività di quantificazione del danno che poteva essere effettuata solo dal Provveditorato.

Si rammenta, al riguardo, che la valutazione della colpa grave deve essere effettuata secondo un giudizio prognostico *ex ante* sulla base delle circostanze esistenti al momento dell'intrapresa condotta e considerando, in particolare per la fattispecie all'odierno esame, il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale.

Reputa il Collegio che, al momento della proposizione della domanda riconvenzionale, avanzata dall'avvocato Damiani nel rispetto di evidenti principi di concentrazione del processo, come efficacemente sostenuto dalla difesa, sussistevano elementi tali da giustificare la predetta azione in via riconvenzionale considerata la condotta dell'impresa affidataria dei lavori che, secondo quanto evidenziato anche dalla sentenza gravata, aveva sospeso unilateralmente i lavori rifiutandosi di proseguirli e di riconsegnare il cantiere.

Né tale grave negligenza ed imprudenza potrebbe ravvisarsi nel non avere l'appellante previsto i tempi particolarmente lunghi impiegati dal Ministero per addivenire ad una idonea quantificazione del danno subito avendo reiteratamente richiesto, con ogni possibile urgenza, all'ufficio contenzioso del Provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia ogni documentazione idonea alla difesa in giudizio sottolineando proprio la natura tecnica della controversia ed indicando, nella nota del 10 maggio 2011, una specifica elencazione di atti reputati utili per la difesa.

La proposizione della domanda riconvenzionale non può ritenersi, quindi, sintomo di una condotta particolarmente imprudente posto che, peraltro, in parziale accoglimento di essa, il Giudice civile dichiarava la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'impresa appaltatrice, mentre, relativamente all'assenza di adeguato supporto probatorio, pure dichiarata dal Giudice civile, ritiene il Collegio che essa risulti più propriamente connessa al ritardo nei riscontri richiesti dal Damiani al Provveditorato, piuttosto che ad un'erronea o trascurata attività difensiva dell'avvocato dello Stato.

Rilevata, alla luce di quanto innanzi illustrato, l'assenza di responsabilità erariale dell'avvocato dello Stato Damiani in relazione alla prima voce di danno, il Collegio è, ora, chiamato a soffermarsi sull'ulteriore voce di danno contestata dalla Procura territoriale ed addebitata all'appellante dal Giudice di *prime cure*.

Trattasi, in particolare, della somma di euro 14.660,98 versata dal Provveditorato, a titolo di interessi moratori e quantificata, in sede di atto di citazione, sulla base della differenza tra l'importo di euro 473.756,47, corrisposto dal Provveditorato all'impresa in data 8.4.2016 e l'intimazione di pagamento di euro 459.095,49 effettuata dalla predetta società Donati S.p.A. mediante notifica dell'atto di precetto avvenuta in data 17.12.2015.

Ad avviso del Collegio, sussiste, per la fattispecie di danno in esame, la responsabilità per colpa grave dell'appellante Damiani per l'ingiustificato ritardo nel pagamento della somma determinata dal Tribunale civile di Milano, con sentenza n. 9553/2014, in sede di condanna del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

La predetta sentenza risultava, infatti, dotata di efficacia esecutiva *ex lege* e pertanto tale ingiustificato ritardo nel pagamento, dovuto al parere reso dall'appellante che ipotizzava un'eventuale compensazione del credito dell'impresa con l'asserito danno subito dall'amministrazione, ha direttamente generato un aggravio di spesa a carico del Provveditorato alle opere pubbliche.

Infatti, come correttamente osservato dal Giudice di *prime cure*, le somme riconosciute alla società aggiudicataria dei lavori Donati S.p.a risultavano obiettivamente dovute per aver riguardato lavorazioni eseguite e non contestate, mentre l'eventuale stima dell'asserito danno subito dalla stazione appaltante e che avrebbe dovuto essere adeguatamente quantificato, in assenza di un accertamento giurisdizionale in ordine alla sua concreta spettanza, non avrebbe potuto contrastare il titolo esecutivo in possesso dell'impresa.

Rileva, peraltro, il Collegio che l'avvocato dello Stato, anziché "consigliare" di non procedere tempestivamente al pagamento, nonostante la sussistenza di un idoneo titolo esecutivo, avrebbe potuto, piuttosto, valutare, *ex* art. 283 c.p.c., contestualmente alla proposizione dell'impugnazione incidentale, la presentazione di un'istanza al Giudice civile di appello volta a chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza del Tribunale di Milano, comprovando la sussistenza di gravi motivi anche alla luce delle ipotizzate operazioni di compensazione.

Al riguardo, inconferente appare al Collegio l'argomentazione dell'appellante volta ad eccepire l'assenza di attualità del danno alla luce della intervenuta

ordinanza della Corte di cassazione n. 10968/2023 di annullamento della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2763/2016 che confermava la pronuncia del Tribunale di Milano n. 9553/2014 posta a fondamento della procedura esecutiva presso terzi e che, oramai, secondo il Damiani, non potrebbe più costituire titolo esecutivo.

Deve, infatti, rilevarsi che la sentenza del 24 aprile 2024 della Corte di Appello di Milano, a cui veniva rinviato il giudizio dalla Corte di cassazione e che accerta la risoluzione di diritto del contratto di appalto stipulato tra le parti in virtù della diffida ad adempiere effettuata dall'impresa Donati, non può affatto condurre ad ipotizzare l'inesistenza del danno per gli interessi versati. Difatti, proprio il dispositivo di tale sentenza prende atto del pagamento dell'importo di euro 473.756,47 da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che risulta comprensivo degli interessi moratori che hanno generato il credito risarcitorio contestato dalla domanda introduttiva per euro 14.660,98. Tale credito risulta, quindi, esistente e, allo stato, non ha trovato alcun soddisfacimento, come correttamente eccepito dal Procuratore generale.

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussista la grave negligenza ed imperizia dell'avvocato dello Stato Damiani che, in presenza di una sentenza esecutiva in danno dell'amministrazione, consigliava di attendere, per il pagamento, l'esito del giudizio di impugnazione, così determinando l'aggravio di ulteriori esborsi per interessi moratori.

Ne consegue che deve essere confermata la condanna dell'avvocato dello Stato Damiani Michele esclusivamente per la seconda voce di danno afferente al pagamento del predetto importo di euro 14.660,98.

Tali profili di colpa grave non ritiene, invece, il Collegio che possano estendersi anche alla posizione del Provveditore alle opere pubbliche, ing. Baratono, non apparendo fondato e meritevole di accoglimento l'atto di gravame incidentale proposto dal Procuratore regionale limitatamente alla predetta voce di danno afferente al versamento degli interessi moratori.

Reputa, al riguardo, il Collegio che l'appellato Baratono si era attenuto al qualificato parere espresso dall'avvocato dello Stato su una vicenda processuale alquanto complessa e, peraltro, già in corso, al momento dell'assunzione delle funzioni di Provveditore alle opere pubbliche.

Ed infatti, con la nota del 28 agosto 2024, l'avvocato Damiani segnalava, tra l'altro, la necessità di "*procedere ad una esatta e documentata quantificazione dei danni subiti al fine di poterla opporre in compensazione*", mentre, con successiva comunicazione di posta elettronica del 1° ottobre 2018, agli atti del giudizio (doc. n. 36 depositato dall'ing. Baratono in sede di deduzioni difensive), confermava come "*verosimile*" la circostanza della mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano in seguito al suo "*consiglio verbale*", in attesa dell'appello dell'impresa soccombente e dell'eventuale appello incidentale dell'amministrazione.

Non emergono, quindi, a carico dell'appellato, fondati elementi atti ad individuare la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, non ravvisandosi quella macroscopica negligenza, ingiustificabile imprudenza o inescusabile trascuratezza dei propri doveri richiesta dalla consolidata giurisprudenza contabile di appello (I App., sent. n. 483/2021, I App., sent. n. 57/2022, III App., sent. n. 192/2024).

Né, ad avviso del Collegio, può assumere rilievo la circostanza, pure eccepita dal Requirente contabile, che il pagamento avvenne con mandato di pagamento emesso in data 8 aprile 2016, ovvero in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2763/2016 avvenuta in data 30 giugno 2016 e, quindi, mediante un'autonoma determinazione dell'appellato che, discostandosi dal consiglio dell'avvocato dello Stato e senza effettivamente attendere l'esito del giudizio di secondo grado, diede disposizioni di procedere al pagamento.

Emerge, infatti, dalla documentazione in atti, che il pagamento, oggetto della sentenza di condanna esecutiva emessa dal Giudice civile di primo grado, conseguiva, non già ad uno specifico mandato assunto su disposizione dell'ing. Baratono, ma ad un atto di pignoramento presso terzi, come emerge dalla nota prot. n. 0563887/16 del 28 aprile 2016 della Banca di Italia, Tesoreria dello Stato di Milano, Divisione gestione servizi di pagamento con cui si comunicava di aver provveduto a dare esecuzione all'ordinanza di assegnazione somme assunta dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano in favore dell'impresa creditrice.

Quanto, infine, alla doglianza afferente alla liquidazione delle spese giudiziali che, secondo il Procuratore appellante, avrebbero dovuto essere compensate, reputa il Collegio che la statuizione sulle spese determinata dalla Sezione territoriale conseguiva al rigetto della domanda nei confronti dell'ing. Baratono apparendo conforme al dettato dell'art. 31, comma 2, c.g.c. ai sensi del quale: "*con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di*

obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio".

L'atto di appello incidentale del Procuratore regionale deve, quindi, essere rigettato.

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione, o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, previa riunione degli atti di impugnazione, accoglie parzialmente l'atto di appello proposto da Damiani Michele; rigetta l'atto di appello incidentale proposto dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia, con conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza.

Le spese per l'appellante, Damiani Michele, sono compensate, stante l'accoglimento solo parziale dell'atto di gravame.

Le spese, a favore dell'appellato, Baratono Pietro, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **60610** del ruolo generale, previa riunione degli atti di impugnazione, accoglie parzialmente l'atto di appello proposto da **Damiani Michele**; rigetta l'atto di appello incidentale proposto dal **Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia**, con conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza.

Le spese di difesa per l'appellante, Damiani Michele, sono compensate.

Le spese di difesa, a favore dell'appellato Baratono Pietro, sono liquidate in euro 1.500 (millecinquecento/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

F.to Stefania Petrucci — F.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 11/02/2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi